

Civile Sent. Sez. 1 Num. 13079 Anno 2019

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data pubblicazione: 15/05/2019

SENTENZA

sul ricorso 9901/2018 proposto da:

Balde Sumaire, elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie,
34, presso lo studio dell'avvocato Caruso Luciano, rappresentato e
difeso dall'avvocato Papale Orazio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

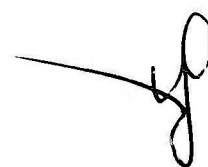
contro

1

378

2019

Corte di Casazione - copia non ufficiale



Commissione Territoriale per il Riconoscimento Protezione Internazionale Roma 2 Sezione di Ancona, Ministero dell'interno, in persona Ministro pro tempore;

-intimati-

avverso la sentenza n. 1480/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2019 dal consigliere FIDANZIA ANDREA;

udito il Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 31 maggio 2017, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 8.07.2016 con cui il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda di Ballde Sumaire volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

La Corte d'Appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il ricorrente allegato specifiche condotte tali da giustificare il suo arresto immediato, avendo riferito di **un'intenzione di opporsi al partito al potere non manifestata all'esterno**. Peraltro, la situazione politica era cambiata rispetto all'epoca del suo allontanamento dal Gambia, **non essendo il governo cui intendeva opporsi più al potere**. In ordine alla richiesta protezione sussidiaria, la Corte di merito ha ritenuto insussistente il pericolo di "danno grave" richiesto dalla legge.



Infine, il ricorrente non aveva allegato specifiche situazioni soggettive che giustificassero la concessione della protezione umanitaria.

Ha proposto ricorso per cassazione Balldde Sumaire affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 3 comma 3° e comma 5° dlgs n. 251/2007 e all'art. 8 comma 3° dlgs n. 25/2008.

Lamenta il ricorrente che il giudice, il quale, in base alle norme sopra indicate, ha il potere-dovere di assumere tutte le informazioni occorrenti per verificare la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione dello status di rifugiato, ha erroneamente rigettato la sua domanda, sul rilievo della vaghezza del suo racconto, senza assumere informazioni precise ed aggiornate sul suo Paese di origine attraverso l'uso di canali accreditati (Amnesty International, Peace Reporter, siti internet Ministero degli Esteri).

In ordine alla protezione sussidiaria, si duole che la Corte d'Appello ha svolto considerazioni generiche sul Paese d'origine, da cui emergerebbe che la situazione politica è cambiata, senza rendere note alle parti le fonti delle sue informazioni.

In realtà, evidenzia l'esistenza di una situazione di instabilità anche nel 2017, che ha determinato la fuga di migliaia di persone, non avendo il Presidente Jammeh riconosciuto la sua sconfitta elettorale e dovendo il nuovo eletto Barrow servirsi di un corpo paramilitare altamente addestrato ed armato.



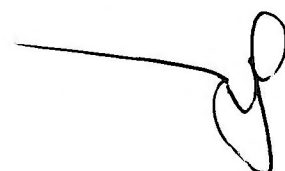
2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 in relazione all'art. 132 comma 2° n. 4 cod. proc. Civ. per nullità della sentenza a causa di motivazione apparente.

Ribadisce il ricorrente che la sentenza della Corte d'Appello ha pretermesso del tutto l'indicazione delle fonti da cui ha tratto il proprio convincimento, riportando informazioni del tutto generiche e diverse rispetto alla reale situazione del paese.

3. **I primi due motivi**, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, **non sono fondati**.

Va osservato che il ricorrente svolge la censura formale che la Corte di merito non avrebbe indicato la fonte delle proprie informazioni in ordine al cambiamento della situazione nel Gambia rispetto al periodo in cui il ricorrente si è allontanato dal proprio paese d'origine (esilio dell'ex Presidente dittatore, svolgimento nel paese di elezioni politiche libere nel 2017), ma, nella sostanza, nel contestare tale assunto, ha formulato doglianze estremamente generiche in ordine alla minaccia individuale di "grave danno" alla sua persona in caso di ritorno nel suo paese d'origine.

In proposito, va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvio nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790 - 01).



Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito dati attestanti eventualmente violazioni di diritti umani, ma non elementi concreti denotanti il raggiungimento nel suo paese d'origine di un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvio nello stesso paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. con riferimento al rigetto della protezione umanitaria.

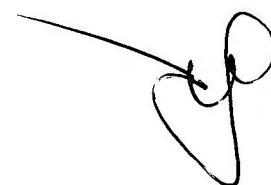
Lamenta il ricorrente che in Gambia permane un clima generale di instabilità, insicurezza, violenza diffusa ed indiscriminata nonché una grave compromissione delle libertà fondamentali dell'individuo. Inoltre, vi è una grave crisi economica che ha determinato una percentuale di disoccupazione giovanile dell'80% ed un altissimo tasso di povertà.

Ciò pone il ricorrente, in caso di ritorno in patria, in una condizione di particolare vulnerabilità, rischiando di essere compromessi il diritto alla salute ed alla alimentazione, espressione del più universale diritto alla vita ed alla integrità fisica.

Le condizioni socio-economiche e sanitarie non consentono un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita.

4. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che sebbene con l'entrata in vigore del D.L. 113 del 2018 sia stato soppresso l'istituto della protezione umanitaria (sostituendolo con la previsione del permesso per casi speciali), questa Sezione, con sentenza n. 4890/2019, nell'ambito del ricorso deciso all'udienza del 23 gennaio 2019 ed iscritto al n. R.G. 19651/2018 (Bandia Aliou c. Ministero dell'Interno) ha già elaborato il seguente principio di

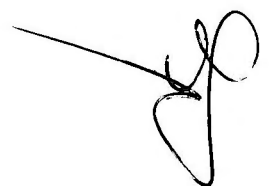


diritto: *"La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione..."*.

Ne consegue che questo Collegio, condividendo il principio di diritto sopra riportato, provvederà anche all'esame di questa domanda.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha negato al ricorrente la protezione umanitaria sul rilievo che lo stesso non ha dimostrato di rientrare in particolari categorie soggettive in cui fossero ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità (minori, genitori con figli minori, donne in stato di gravidanza, anziani non autosufficienti, disabili, persone con disturbi psichici etc), rilevando, altresì, che tale protezione richiede la dimostrazione di una concreta situazione di rischio per la vita e l'integrità fisica (pratica della tortura) o per la compressione della libertà individuale (schiavitù o lavoro forzato, violazione del divieto di tratta degli esseri umani).

Va osservato sul punto, in primo luogo, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, *non è corretto "tipizzare" le categorie soggettive in cui far rientrare i soggetti meritevoli della protezione "umanitaria", la quale ha, viceversa, carattere atipico e residuale, nel senso che copre tutta una serie di situazioni*, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia, non possa disporsi



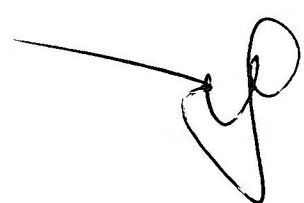
l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di "vulnerabilità" (Cass. 15466/2014, n. 26566/2013).

Senz'altro tali situazioni soggettive non coincidono con quelle caratterizzate da una situazione di concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o compressione della libertà individuale, nei termini erroneamente sopra riportati indicati dalla sentenza impugnata, essendo le situazioni soggettive indicate dalla Corte territoriale pienamente assimilabili a quelle che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi ove, all'esito di una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e ²/cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (vedi in motivazione sez 1 n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello Ancona in diversa composizione, che dovrà provvedere, oltre che alle spese del giudizio di legittimità, ad una nuova valutazione della domanda di protezione umanitaria alla luce dei criteri sopra indicati.

P.Q.M.



Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, deciso il 15.2.2019